I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2979/74 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1974

che stabilisce gli importi compensativi medi applicabili all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, e l'articolo 97 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 97 dell'atto, gli importi compensativi « adesione » sono stabiliti secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [2]; che questo ultimo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 2682/72 [3]; che l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento dispone che vengano fissati mensilmente gli importi in questione;

considerando che, per quanto riguarda i cereali o il riso, esportati come tali, gli importi compensativi possono essere modificati durante il mese in corso, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73 [4], o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 243/73 [5];

considerando che la necessità di seguire giornalmente i movimenti dei prezzi al momento dell'esportazione di cereali o di riso, esportati come tali, non è evidente per quanto riguarda l'esportazione di cereali o di riso sotto forma di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2682/72 e che è opportuno seguire la regola di fissare mensilmente gli importi compensativi applicabili all'esportazione delle merci in questione;

considerando che è necessario fissare il metodo di calcolo di tali importi compensativi mensili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73, o l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 243/73 è applicato per uno o più giorni del mese, l'importo da applicare nel mese successivo, a titolo di importo compensativo per i cereali o il riso esportati sotto forma di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2682/72, viene stabilito in base alla media degli importi fissati nei primi 25 giorni del mese precedente per i cereali o il riso considerati esportati come tali.

2. L'importo sarà però mantenuto immutato qualora subisca una variazione inferiore al 5 % a quello effettivamente applicato nel mese precedente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. LECANUET

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1973, pag. 5.
(2) GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(4) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 25.
(5) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.